

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3710

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, COLOMBI ARTURO, AMENDOLA GIORGIO, INGRAO, ROMAGNOLI, GOMEZ d'AYALA, GRIFONE, MAGNO, AMBROSINI, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINI LUDOVICO, ASSENNATO, AUDISIO, BARDINI, BECCASTRINI, BEI CUFOLI ADELE, BELTRAME, BIANCANI, BIANCO, BIGI TEODORO, BOLDRINI, BORELLINI GINA, BOTTONELLI, Busetto, CALASSO, CALVARESI, CAPONI, CAPRARA, CARRASSI, CAVAZZINI, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CLOCCHIATTI, COMPAGNONI, CONTE, DIAZ LAURA, DI PAOLANTONIO, FERRARI FRANCESCO, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, FRANCO RAFFAELE, GIORGI, GORRERI DANTE, GREZZI, GRILLI GIOVANNI, GULLO, LAONI, LAJOLO, LEONE FRANCESCO, MAGLIETTA, MARCHESI, MAZZONI, MICELI, MONASTERIO, MONTANARI OTELLO, MOSCATELLI, MONTANARI SILVANO, NANNI, NICOLETTO, PELLEGRINO, PIRASTU, PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI, RAUCCI, ROFFI, ROSSI MARIA MADDALENA, SANTARELLI ENZO, SANTARELLI EZIO, SCARPA, SCIORILLI BORRELLI, SOLIANO, SPALLONE, SPECIALE, SULOTTO, TOGNONI, TREBBI, VENEGONI, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 31 marzo 1962

Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, l'assicurazione di invalidità e vecchiaia fu estesa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La grave ingiustizia della esclusione di milioni di autentici lavoratori dal sistema previdenziale veniva così riparata.

Tuttavia l'esiguità del contributo dello Stato, la impossibilità, nella condizione di disagio in cui versavano e continuano a versare coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a causa della crisi strutturale che investe l'impresa coltivatrice e mezzadrile, di imporre nuovi sensibili oneri a carico delle categorie stesse, fecero sì che il livello massimo delle pensioni fosse contenuto entro limiti addirittura irrisori, che allo stato non superano le lire 5.000 mensili.

Il comprensibile malcontento dilagante nelle campagne per tale condizione è stato

ulteriormente accentuato dalle recenti posizioni assunte dal Governo e più ancora del Presidente del Consiglio, con la recente intervista televisiva, nel corso della quale, assumendo a nome del Governo impegno di apprestare gli strumenti legislativi e finanziari per consentire un rapido miglioramento delle pensioni I. N. P. S., ha categoricamente escluso che tali miglioramenti possano essere estesi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

È superfluo rilevare come non solo la esclusione appaia assolutamente iniqua — in quanto tende ad accentuare ulteriormente la grave sperequazione già esistente tra il trattamento riservato ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e quello riconosciuto alle altre categorie — ma si ponga addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione che promette a tutti i lavoratori un sistema di sicurezza sociale.

Il progressivo ampliamento della sfera delle assicurazioni sociali tende infatti verso tale obbiettivo. Ma, ad avviso dei proponenti, l'accentuarsi delle sperequazioni, lungi dallo agevolare il conseguimento di un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l'assistenza e la previdenza, tende a creare maggiori difficoltà ed ostacoli al suo raggiungimento.

Del resto larghissima e vigorosa è stata non solo la reazione delle categorie interessate, che sono oggi in viva agitazione, ma dell'intera opinione pubblica, come va documentando in questi giorni la stampa quotidiana di ogni parte politica.

Nell'attuale congiuntura economica, che ha consentito una enorme accumulazione di profitti soprattutto a spese delle masse contadine, sembra infatti addirittura incredibile che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali maturano il diritto alla pensione all'età di 65 anni, siano corrisposte pensioni che non superano i livelli innanzi ricordati.

Sembra perciò opportuno ed urgente che il Parlamento provveda con la sua inizia-

tiva a colmare la grave lacuna, disponendo l'aumento delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in una misura che non risulti inferiore alle lire 15.000 mensili.

È evidente che alla copertura degli oneri conseguenti non si può far fronte nelle condizioni in cui versano le categorie interessate — condizioni che hanno trovato ampio riconoscimento nelle conclusioni della Conferenza agricola nazionale e nelle stesse dichiarazioni programmatiche del governo — ed in relazione all'obbiettivo della istituzione di un sistema di sicurezza sociale imponendo ai lavoratori della terra nuovi oneri che contribuirebbero tra l'altro ad accentuare la crisi dell'impresa coltivatrice.

D'altra parte l'espansione dell'economia italiana e particolarmente dell'industria che trae le ragioni del suo sviluppo dall'agricoltura consente che lo Stato, accollandosi l'onere determinato dall'aumento delle pensioni, ricerchi nella direzione innanzi detta le fonti di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° luglio 1962, i minimi delle pensioni dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono elevati a lire 15 mila mensili.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo è a totale carico dello Stato, ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Alla copertura di esso si provvederà con l'applicazione:

a) di un'addizionale progressiva sulla imposta terreni, con esclusione dei coltivatori diretti;

b) di una imposta speciale applicata in misura progressiva sull'importo complessivo del fatturato, relativo a prodotti destinati all'agricoltura, a partire da un miliardo annuo di lire, a carico delle aziende industriali produttrici di macchine, concimi chimici, anticrittogamici ed insetticidi, nonché delle aziende industriali trasformatrici di prodotti agricoli fatta eccezione delle società cooperative.

L'imposta di cui alla lettera b) non potrà essere compresa tra gli elementi presi in considerazione dal Comitato interministeriale dei prezzi per la determinazione dei prezzi di tali prodotti al consumo.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a determinare le aliquote dell'addizionale e dell'imposta speciale di cui al precedente articolo, entro i limiti della maggiore spesa risultante, di anno in anno, dai consuntivi della gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.